SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene Alfa Wassermann» *(09A05869)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cycloviran» *(09A05870)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cycloviranlabiale» *(09A05871)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaminic» *(09A05872)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alkeran» *(09A05873)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solmucol» *(09A05874)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciproxin» *(09A05875)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tantum Activ Gola» *(09A05876)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klacid» *(09A05877)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinifev» *(09A05878)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soriclar» *(09A05879)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macladin» *(09A05880)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclar» *(09A05881)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veclam» *(09A05882)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Epifarma» *(09A05883)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indobufene Epifarma» *(09A05884)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo Epifarma» *(09A05885)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio ABC» *(09A05886)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone ABC» *(09A05887)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina ABC» *(09A05888)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delorazepam ABC» *(09A05889)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam ABC» *(09A05890)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromazepam ABC» *(09A05891)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketorolac Special Product's Line» *(09A05892)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rodom» *(09A05893)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claxon» *(09A05894)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tramadolo Sandoz» *(09A05895)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reoflus» *(09A05896)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lextrasa» *(09A05897)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esarondil» *(09A05898)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniprildiur» *(09A05899)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Kinox», «Nimobrain» e «Steofen» *(09A05900)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gopten» *(09A05901)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili S.A.L.F.» *(09A05902)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unipril» *(09A05903)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benactiv Gola» *(09A05904)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Itrin», «Lura» e «Urodie» *(09A05905)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gluko» *(09A05906)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimodipina Brunifarma» *(09A05907)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Ratiopharm Italia» *(09A05908)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Winthrop» *(09A05909)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Deveprexit» *(09A05910)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Centocor B.V.» *(09A05911)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec» *(09A05912)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zoprazide» *(09A05913)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bifrizide» *(09A05914)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zantipride» *(09A05915)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix» *(09A05916)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lisinopril EG» *(09A05917)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Metforalmille» *(09A05918)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Aricept» *(09A05919)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Memac» *(09A05920)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Boostrix» *(09A05921)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sevoflurane Baxter» *(09A05922)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Certican» *(09A05923)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simvastatina Pharmamatch» *(09A05924)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Axagon» *(09A05925)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Propess» *(09A05926)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Simdax» *(09A05927)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lucen» *(09A05928)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Esopral» *(09A05929)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Femara» *(09A05930)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nexium» *(09A05931)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Eprex» *(09A05932)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pepciddual» *(09A05933)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Sandoz» *(09A05934)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bentifen» *(09A05935)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zaditen» *(09A05936)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bisoprololo Doc Generici» *(09A05937)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Recombinate» *(09A05938)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Batrevac» *(09A05939)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vacciflu» *(09A05940)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Influvac S» *(09A05941)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Idroclorotiazide Hexal» *(09A05942)*

Modificazione stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sincrover» *(09A05943)*

Modificazione stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Campto» *(09A05944)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Amlodipina Dr. Reddy's» *(09A05945)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Fexofenadina Dr. Reddy's» *(09A05946)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Setralina Angenerico» *(09A05947)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. **58**.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della relativa potestà regolamentare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera *b)*, che ha previsto l'estensione dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché ai superstiti dello stesso personale;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Visto l'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'articolo 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-*bis*, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto;

Ravvisata la necessità di dettare una nuova disciplina regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009, n. 808 del 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio in favore:

a) delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

Oggetto della disciplina

1. Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria

inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio:

a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;

b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore;

c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;

d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

3. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto.

4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio è riservata ai soggetti con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:

a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;

b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;

c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;

d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

2. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre.

3. I requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1.

Art. 5.

Commissione e graduatorie

1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da:

a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della Presidenza stessa;

b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Università e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni amministrazione può designare un supplente.

2. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;

b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;

c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.

6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 214

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione:

«5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):

«Art. 4. — A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, reca: »Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.».

— Si riporta il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001"):

«Art. 82 *(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)*. — 1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche):

«Art. 3. — Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56:

«Art. 3 *(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)*. — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: «scuola secondaria superiore e di corso universitario», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:

«Art. 1-*bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul)*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste.».

— La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».

— Si riporta il testo del comma 1270 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.».

— Si riporta il testo dei commi 562, 563, 564 e 565 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, reca: «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, reca: «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, si vedano le precedenti note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Note all'art. 6:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, si vedano le precedenti note alle premesse.

09G0066

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rizziconi (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Girolamo Michele Bello.

Il citato amministratore, in data 1° aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 28742/W/AREA II del 24 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2009.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Giuseppe Vegas, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina del Sottosegretario di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 maggio 2009, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Vegas, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Giuseppe Vegas è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 179

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 437, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas à stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2008 di delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas;

Ritenuto opportuno ampliare le funzioni delegate anche a nuove aree e progetti di competenza;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nei corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato a seguire presso la Camera e il Senato, sia in commissione che in aula, i progetti di legge riguardanti la finanza pubblica, inclusa quella regionale e locale, il bilancio dello Stato, la legge finanziaria, i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio, la sanità, nonché le attività di approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a trattare le questioni relative alle seguenti materie:

a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e delle linee di politica economica inerenti la legge finanziaria ed i provvedimenti collegati;

b) finanza pubblica;

c) flussi finanziari degli enti locali e regionali;

d) patto di stabilità interno;

e) finanza locale e regionale;

f) politiche ed andamenti della spesa sociale e previdenziale;

g) bilancio comunitario e rappresentanza dell'amministrazione nelle riunioni in sede comunitaria riguardanti la materia;

h) andamenti delle consistenze organiche dei dipendenti pubblici e programmazione delle assunzioni;

i) aspetti finanziari connessi con la realizzazione della linea ferroviaria internazionale Torino-Lione.

2. L'on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti e con le società da essa partecipate, nonché le attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del Tesoro, in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi.

3. L'on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a trattare, inoltre, le questioni riguardanti la revisione dei sistemi di controllo ed i progetti di sviluppo e integrazione dei sistemi informativi.

Art. 3.

1. L'on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato ad assicurare la rappresentanza politica partecipando alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle sedute della Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 4.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 6.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei Dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina dagli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto le-

gislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra Dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 15.

Art. 7.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma dei Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 8.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Roma, 20 maggio 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A06060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baradan Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Vista l'istanza della sig.ra Baradan Roxana, cittadina italiana, nata a Campina (Romania) il 16 marzo 1965, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Expert contabil» conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo «Diplome in profilul economic, specializarea economia endusriei-constructiilor si transporturilor» conseguito nella sessione novembre 1991 presso l'«Accademia de studii economice Bucuresti facultatea de management»;

Considerato che è iscritta al «Corpului Exoertilor Contabili Autorizzati din Romania» dal 1999;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile», sez. B , per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti in una prova orale sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

2) nozioni di diritto fallimentare;

3) diritto commerciale;

4) diritto tributario e relativo contenzioso;

5) controllo della contabilità e dei bilanci;

6) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

7) diritto civile;

8) deontologia e legislazione professionale;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Baradan Roxana, cittadina italiana, nata a Campina (Romania) il 16 marzo 1965, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

09A06177

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Preda Gabriela Iuliana, di titolo professionale estero valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Vista l'istanza della sig.ra Preda Gabriela Iuliana, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) il 5 luglio 1977, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «giornalista» conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «giornalista in Italia»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «titul de licentiat in filologie in profilul filologie specializarea limba si literatura rusa limba si literatura engleza» conseguito nella sessione giugno 1999 presso l'«Universitatea din Bucaresti», del «Diploma de Master in specializarea stiinta politica» nella sessione giugno 2001 e del «diploma in human rights and democratisation», conseguito presso l'Università degli studi di Padova nell'anno accademico 2002/2003;

Preso atto che l'istante è iscritta presso la «società dei giornalisti di Romania;

Preso atto che l'istante ha presentato documentazione relativa ad esperienza professionale e formazione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «giornalista professionista, per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Preda Gabriela Iuliana, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) il 5 luglio 1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti», e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A06178

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Savu Virgil Alexandru, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Savu Virgil Alexandru, nato a Tirgoviste (Romania) il 28 marzo 1983, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Titul de Inginer diplomat in profilul stinta sistemelor si a calculatoarelor specializarea au-

tomatica si informatica industriala» conseguito presso l'«Universitatea Valahia din Targoviste» nella sessione luglio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Savu Virgil Alexandru, nato a Tirgoviste (Romania) il 28 marzo 1983, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore dell'infomazione, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A06184

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Pontoglio Bina Marco Giacomo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Pontoglio Bina Marco Giacomo, cittadino italiano, nato a Brescia il 15 giugno 1977, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 14 luglio 2005 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 13 dicembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 15 aprile 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia in data 19 novembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig Pontoglio Bina Marco Giacomo, cittadino italiano, nato a Brescia il 15 giugno 1977, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06185

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Pontoglio Bina Lodovico Carlo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Pontoglio Bina Lodovico Carlo, cittadino italiano, nato a Brescia il 21 luglio 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 5 novembre 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 9 maggio 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 15 aprile 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia in data 23 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pontoglio Bina Lodovico Carlo, cittadino italiano, nato a Brescia il 21 luglio 1975, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06186

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Kostiv Ostap, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Kostiv Ostap, nato a Lvivska (Ucraina) il 24 aprile 1961, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale, di cui è in possesso, conseguito in Ucraina ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «Ingegnere specializzazione comandi elettrici e automatizzazione di impianti industriali» conseguito nel 1987 presso l' «Istituto Politecnico di Liviv»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali):

1) impianti chimici;

2) impianti industriali;

3) impianti termoidraulici (solo orale);

4) tecnologia meccanica;

5) costruzioni di macchine;

6) energetica e macchine a fluido;

7) deontologia e ordinamento professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Vista l'istanza del sig. Kostiv diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Modena con scadenza in data 17 gennaio 2013, per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Kostiv Ostap, nato a Lvivska (Ucraina) il 24 aprile 1961, cittadino ucraino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie (scritte e orali):

1) impianti chimici;

2) impianti industriali;

3) impianti termoidraulici (solo orale);

4) tecnologia meccanica;

5) costruzioni di macchine;

6) energetica e macchine a fluido;

7) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

09A06187

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cozzolino Stella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Cozzolino Stella, cittadina italiana, nata ad Alghero il 19 dicembre 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 7 luglio 2004 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 22 giugno 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 9 dicembre 2008;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari in data 26 ottobre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cozzolino Stella, cittadina italiana, nata ad Alghero il 19 dicembre 1975, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A06193

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra De La Fuentes Garcia Elena Luisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza della sig.ra De La Fuentes Garcia Elena Luisa, nata a Siviglia (Spagna) il 24 novembre 1978, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniera industrial», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Canarias» dal 26 maggio 2006;

Preso atto che l'istante ha dimostrato il possesso di esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Preso atto che l'istante ha richiesto il riconoscimento per tutti e tre i settori;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non è idonea né per il settore civile-ambientale né per quello dell'informazione, tanto più che nemmeno in Spagna può operare per tali settori si è ritenuto di non accogliere la richiesta per tali settori;

Considerato inoltre che la preparazione complessiva dimostrata dall'istante è indirizzata in particolar modo sulla chimica industriale, si è ritenuto di accogliere la domanda per la sezione A settore industriale con applicazione di misure compensative nelle seguenti materie scritte e orali 1) impianti elettrici, 2) tecnologia meccanica e solo orale; 3) ordinamento e deontologia professionale oppure in un tirocinio per un periodo di dodici mesi sulle materie oggetto delle prove attitudinali;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De La Fuentes Garcia Elena Luisa, nata a Siviglia (Spagna) il 24 novembre 1978, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

La domanda per il riconoscimento dei settori civile-ambientale e dell'informazione è rigettata.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti elettrici, 2) tecnologia meccanica, 3) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A06194

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2009.

Regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato «10eLotto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11- quinquiesdecies, comma 4, che dispone che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;

Visto il decreto direttoriale del 23 giugno 2006 che ha stabilito le modalità di attuazione della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo»;

Visto l'art. 1 - comma 89 - della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: *a) …omissis..*; *b)* la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dell'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; *c) …omissis..*;

Tenuto conto dell'andamento del gioco del lotto che mostra un trend decrescente rispetto all'offerta complessiva dei giochi;

Tenuto conto, altresì, della scarsa incidenza del «Lotto istantaneo» sia per le ridotte potenzialità del gioco medesimo sia per l'incapacità dimostrata di miglioramento del trend del gioco del lotto;

Vista la lettera del 22 febbraio 2008 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha invitato il concessionario a individuare meccanismi di rilancio del gioco del lotto;

Vista la successiva corrispondenza e in particolare la lettera del 4 marzo 2009, con la quale la società Lottomatica ha presentato ad AAMS una proposta di nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», in sostituzione del «Lotto Istantaneo»;

Vista la nota dell'11 marzo 2009, con la quale AAMS ha comunicato alla società Lottomatica parere favorevole all'istituzione della nuova formula;

Viste le conclusioni della Commissione di valutazione istituita con decreto direttoriale del 6 aprile 2009 (prot. n. 2009/13361/GiochiUD);

Visto il decreto dirigenziale di attestazione della capacità del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalità di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al lotto;

Considerato che il concessionario del servizio del gioco del lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, è tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO», introdotta ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 89, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. È possibile partecipare al «10eLOTTO» solo dopo aver effettuato una giocata al Lotto.

3. La giocata al Lotto non comporta obbligatoriamente la partecipazione al gioco «10eLOTTO».

4. L'esercizio di tale forma di gioco è affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto.

Art. 2.

Modalità di gioco

1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.

2. La giocata si effettua pronosticando 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.

3. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte, i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco.

4. L'estrazione dei 20 numeri vincenti può essere scelta dal giocatore in modalità immediata o legata alle estrazioni del gioco del Lotto:

a) modalità immediata: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.

L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri già estratti, ed è effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalità approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'estrazione immediata relativa alla formula di gioco opzionale e complementare «10eLOTTO» può essere effettuata solo successivamente all'accettazione di una giocata al Lotto.

b) modalità legata alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale.

Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, è riportato sullo scontrino ed è sempre quello immediatamente successivo alla giocata stessa.

In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procederà applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.

Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalità automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma.

I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.

Art. 3.

Posta di gioco

1. L'importo minimo di giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in Euro 0,50.

2. L'importo massimo di giocata, per singola modalità di estrazione, è fissato in Euro 10,00.

3. L'importo complessivo di una giocata al «10eLOTTO», dato dalla somma degli importi giocati per ciascuna modalità, non può comunque superare quello della giocata al gioco del Lotto.

Art. 4.

Vincite

1. Le categorie di vincita al «10eLOTTO», derivanti dalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 7.

2. I premi di ciascuna categoria di vincita, per singola modalità di estrazione, sono i seguenti:

zero numeri corrispondenti	2,1277 volte la posta
cinque numeri corrispondenti	5,3191 volte la posta
sei numeri corrispondenti	15,9574 volte la posta
sette numeri corrispondenti	106,3830 volte la posta
otto numeri corrispondenti	1.063,8298 volte la posta
nove numeri corrispondenti	31.914,8936 volte la posta
dieci numeri corrispondenti	531.914,8936 volte la posta

3. I premi di cui al precedente punto 2 non sono cumulabili tra di loro e, pertanto, per ciascuna modalità d'estrazione, si vince solo il premio massimo conseguito.

4. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, così come stabilite dall'art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5.

Premi istantanei

1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 4, il «10eLOTTO» assegna un premio istantaneo, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrisponde al valore della giocata opzionale a cui è associata.

2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».

3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l'emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.

4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facoltà di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova giocata al «10eLOTTO», di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge, esclusivamente con modalità di estrazione immediata. In tal caso i numeri giocati restano gli stessi scelti dal giocatore con la giocata originaria al «10eLOTTO».

5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalità di cui ai precedenti punti del presente articolo.

6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore è tenuto a chiedere al giocatore la modalità di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.

7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale è l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.

8. Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata opzionale in modalità immediata il sistema, dopo che il ricevitore abbia selezionato l'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione sulla quale è indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato – costituente l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» in modalità immediata e contabilizza la relativa giocata.

9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova giocata al Lotto e non può più essere modificata dopo l'avvenuta conferma a terminale della modalità di riscossione prescelta.

Art. 6.

Schedina di gioco

1. Per partecipare alla formula di gioco «10eLOTTO», il giocatore può compilare la schedina di gioco adottata, marcando nelle rispettive aree, dopo aver compilato la parte relativa alla giocata al gioco del Lotto, i 10 numeri che intende giocare, la o le modalità di estrazione prescelta e l'importo della giocata.

2. La giocata al «10eLOTTO» può essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.

Art. 7.

Scontrini

1. Lo scontrino relativo alla giocata del «10eLOTTO» viene emesso solo successivamente a quello della giocata al Lotto, previa conferma a terminale da parte del ricevitore.

2. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al «10eLOTTO», è tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata al Lotto alla quale la stessa è collegata. Nel caso in cui la giocata al gioco del Lotto risulti errata o incompleta, non è consentito confermare la giocata al «10eLOTTO» ma è fatto obbligo al ricevitore di procedere all'annullamento ed alla riemissione della giocata corretta al gioco del Lotto, prima di emettere quella al «10eLOTTO».

3. Lo scontrino di gioco del «10eLOTTO» riporta necessariamente:

a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;

b) la modalità di estrazione prescelta;

c) i numeri giocati;

d) l'importo giocato;

e) eventuali comunicazioni al giocatore.

4. Lo scontrino riferito alla modalità di estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto nel punto 3 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.

5. Lo scontrino di gioco con modalità di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto nel punto 3, anche i 20 numeri estratti con le modalità di cui al precedente art. 2, punto 4, lettera *a)*.

6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalità di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».

7. Lo scontrino riportante una giocata al gioco opzionale, qualunque sia la modalità di estrazione prescelta, non può essere mai annullato.

8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata o incompleta, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.

9. In caso di giocata con modalità immediata, qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non è contabilizzato.

Art. 8.

Riscossione delle vincite

1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative alle estrazioni della formula di gioco opzionale e complementare «10eLOTTO», distinte per modalità di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto.

2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art. 4 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Le modalità di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.

4. Le vincite di importo non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguite con la modalità di estrazione immediata possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.

5. I premi di cui all'art. 5 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

Art. 9.

Raccolta del gioco

La raccolta del gioco «10eLOTTO» si effettua con le stesse modalità e gli stessi orari del gioco del Lotto e chiude contestualmente alla chiusura dei concorsi del gioco del Lotto.

Art. 10.

Importo complessivo minimo di vincita

1. La formula di gioco opzionale «10eLOTTO» deve restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del totale delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite effettivamente realizza-

te e pagabili sia inferiore, sono disposte, con apposito provvedimento direttoriale, idonee misure correttive, in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate, da attuare con modalità e tempi adeguati per permettere, entro l'anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito.

2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori di vincite dell'importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deve essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso dell'anno, relativamente al gioco «10eLOTTO», con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta.

Art. 11.

Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco «10eLOTTO», è tenuto:

a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;

b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri necessario all'effettuazione delle estrazioni del gioco opzionale e complementare, secondo le modalità approvate da apposita Commissione istituita, atto a garantire condizioni di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;

c) a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalità di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto *b)*;

d) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza del gioco da parte dei giocatori;

e) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schede di gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale, garantendo, per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede;

f) ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione del gioco, con iniziative e modalità strettamente integrate rispetto a quelle del gioco del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;

g) a sostenere la fase di lancio della formula del gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;

h) a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco «10eLOTTO», con le stesse modalità previste per il gioco del Lotto e con le integrazioni che si rendessero necessarie;

i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;

j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonché i supporti sui quali sono registrati;

k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.

Art. 12.

Lotto istantaneo

Prima dell'inizio del gioco «10eLOTTO» cessa la raccolta del «Lotto istantaneo» indetto con decreto direttoriale del 23 giugno 2006.

Le vincite conseguite con il «Lotto istantaneo» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto.

Il concessionario è tenuto a fornire una rendicontazione conclusiva del «Lotto istantaneo» secondo modalità richieste dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 13.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal concorso del giovedì della settimana successiva a quella di pubblicazione.

La data di cessazione del «Lotto istantaneo» coincide con il concorso del sabato della settimana di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 232

09A06118

DECRETO 18 maggio 2009.

Revoca del provvedimento 16 maggio 2006, relativo alla concessione n. 270/02 per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Palermo, in titolarità della Enterprise Services S.r.l.

IL DIRETTORE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernenti l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 270/02 stipulata in data 14 ottobre 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Enterprise Services S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri n. 55/57/59;

Visto il decreto direttoriale 16 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2006, con il quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, la revoca della suindicata concessione in titolarità della Enterprise Services S.r.l., a seguito del provvedimento di revoca, da parte della Questura di Palermo, dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS (licenza di pubblica sicurezza) per la gestione del Bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri n. 55/57/59;

Vista la sentenza n. 7137/07 depositata il 27 luglio 2007, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Enterprise Services S.r.l. avverso il suindicato decreto di revoca della concessione n. 270/02;

Vista la lettera del 25 ottobre 2007, con la quale la Enterprise Services S.r.l., in persona dell'amministratore giudiziario, ha chiesto di ottenere la riattivazione della convenzione n. 270/02 stipulata il 14 ottobre 2002, a seguito di autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 19 ottobre 2007 - 22 ottobre 2007 e della lettera del 12 gennaio 2007 con la quale la Questura di Palermo comunica di aver «esaminato l'istanza di rilascio di licenza per sala bingo sita in via dei Cantieri con esito favorevole»;

Vista la nota prot. n. 2007/39162/giochi/BNG del 12 novembre 2007 con la quale la scrivente ai fini della riattivazione della convenzione di concessione n. 270/02 del 14 ottobre 2002 e dunque della adozione del provvedimento di revoca del d.d. 16 maggio 2006 richiedeva alla Enterprise Services S.r.l. l'integrale estinzione del debito a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllore centralizzato del gioco per acquisto differito di cartelle bingo, compresi gli interessi maturati fino alla data di effettivo pagamento dell'importo dovuto, nonché la presentazione di valida ed idonea cauzione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.m. n. 29/2000 considerato che l'atto fidejussorio rilasciato dalla IFINC S.p.a. non era più idoneo a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione n. 270/02, in quanto la suindicata società fidejubente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma in data 12 luglio 2007;

Vista la nota in data 3 maggio 2008 con la quale l'amministratore giudiziario della «Enterprise Services S.r.l. in amministrazione giudiziaria» ha inoltrato formale richiesta per l'attivazione del procedimento di revoca della revoca della concessione n. 270/02 del 14 ottobre 2002, richiedendo contestualmente l'autorizzazione al trasferimento di titolarità di detta concessione alla «Elle Group Agenzia Scommesse S.r.l.», essendo stato autorizzato in data 22 aprile 2008 dal Presidente dei GUP presso il Tribunale di Palermo a stipulare contratto di affitto di ramo d'azienda dell'attività di «Sale Bingo» sita in Palermo, via dei Cantieri n. 55, con la Società «Elle Group Agenzia Scommesse S.r.l.»;

Vista la nota in data 16 maggio 2008 con la quale l'AAMS comunica all'amministratore giudiziario della Enterprise Services S.r.l. la disponibilità ad accogliere le richieste avanzate con l'istanza del 3 maggio 2008, ribadendo la necessità, tra le altre, di porre in essere gli adempimenti già formalmente richiesti con la già citata nota del 12 novembre 2007;

Vista la lettera del 2 marzo 2009 con la quale l'amministratore giudiziario della «Enterprise Services S.r.l.» ha comunicato di essere stato autorizzato, con provvedimenti (ordinanze) del 26 novembre 2008 e del 18 febbraio 2009, dal Tribunale di Palermo III sez. penale Corte d'appello, a stipulare il preliminare di cessione di ramo d'azienda e contestuale affitto d'azienda della sala Bingo sita in Palermo via dei Cantieri n. 55/57, con la società «Elle Group S.r.l.» e l'atto notarile in data 6 marzo 2009, con il quale è stato stipulato il preliminare dell'atto di cessione di ramo d'azienda e contestuale affitto dello stesso ramo d'azienda tra la «Enterprise Services S.r.l. in amministrazione giudiziaria» e la «Elle Group Agenzia Scommesse S.r.l.»;

Visto che, in data 9 aprile 2009, la «Enterprise Services S.r.l. in amministrazione giudiziaria» ha provveduto a saldare integralmente il debito, comprensivo di interessi, che la stessa aveva maturato nei confronti di questa Amministrazione per acquisto differito di cartelle bingo;

Vista la copiosa corrispondenza con la quale la «Elle Group Agenzia Scommesse S.r.l.», confermando la pro-

pria volontà di subentrare nella titolarità della concessione in oggetto, ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti, presentando, tra l'altro, valida ed idonea fideiussione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.m. n. 29/2000;

Considerato che, per quanto sopra esposto, sono venuti meno i motivi originari (revoca della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS) che hanno comportato la revoca della concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 29/2000, nonché i motivi sopravvenuti (debito e mancanza di garanzia fideiussoria) ostativi alla sua riattivazione;

Considerato, altresì, che l'accoglimento della suindicata domanda di riattivazione della concessione è in linea con l'interesse generale dell'Erario;

Decreta:

1. Per i motivi indicati in premessa, è revocato, nei confronti della Enterprise Services S.r.l., il provvedimento del 16 maggio 2006 di revoca della concessione n. 270/02 stipulata in data 14 ottobre 2002 per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri n. 55/57/59, ai fini del trasferimento di titolarità e rinnovo della concessione stessa in capo alla Elle Group Agenzia Scommesse S.r.l.

2. Restano salvi gli effetti prodotti dal punto 2 del citato provvedimento del 16 maggio 2006.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 18 maggio 2009

Il direttore: TAGLIAFERRI

09A06119

DECRETO 25 maggio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.425 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 26 marzo e 24 aprile 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2012, di cui al

decreto del 23 febbraio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 febbraio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06343

DECRETO 25 maggio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.425 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 27 ottobre e 23 dicembre 2008, 26 gennaio, 23 febbraio, 26 marzo e 24 aprile 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con fun-

zioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II»con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06344

DECRETO 25 maggio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.425 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 22 settembre e 25 ottobre 2005, 26 maggio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, di cui al decreto del 25 maggio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2005.

Le prime otto cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 maggio 2005, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con fun-

zioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 maggio 2005, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II»con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 maggio 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06342

DECRETO 25 maggio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º marzo 2009 e scadenza 1º settembre 2019, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.425 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 2009, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, di cui al decreto del 24 aprile 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 aprile 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»,

individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 aprile 2009, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06340

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 dicembre 2008.

Individuazione dei beni immobili, in uso all'Amministrazione della difesa, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

D'INTESA CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, così come da ultimo modificato dall'art. 14-*bis*, commi *a)* e *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, il quale detta norme in materia di immobili in uso all'Amministrazione della difesa da dismettere;

Visto in particolare il citato art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, commi 13-*ter*, 13-*ter*.1 e 13-*ter*.2, il quale prevede che il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia;

Visto il comma 13-*ter* del medesimo art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, il quale dispone che sono individuati entro il 31 dicembre 2008 gli immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui ai commi 13-*ter* e 13-*ter*.1.;

Visto il comma 13-*quater* del richiamato art. 27 il quale prevede che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Considerato che in applicazione del citato comma 13-*ter*, il Ministero della difesa ha provveduto a selezionare i beni immobili alla stessa in uso non più utili ai fini istituzionali;

Considerato che nel frattempo per sopraggiunte ed imprescindibili esigenze istituzionali del Ministero della difesa si rende necessario espungere alcuni immobili (meglio specificati nell'allegato *B*) già individuati nei decreti del 27 febbraio 2007 e 25 luglio 2007 per ritornare nella disponibilità dell'Amministrazione della difesa per le proprie finalità istituzionali;

Ravvisata la necessità di provvedere, entro il 31 dicembre 2008, all'adozione del decreto di individuazione di beni immobili non più utili all'Amministrazione della difesa di cui al comma 13-*ter*, lettera *b)*, dell'art. 27 del decreto-legge 269 del 30 settembre 2003, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi del comma 13-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali.

2. I suddetti immobili entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati anche alle procedure di cui al comma 13-*quater* dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.

3. Eventuali accertate difformità relative all'identificazione catastale e alla descrizione degli immobili di cui all'allegato *A,* non incidono sulla titolarità degli immobili stessi.

Art. 3.

1. Gli immobili di cui all'allegato *A* del presente decreto liberi e non utilizzati sono consegnati all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2009.

Art. 4.

1. Per sopraggiunte ed imprescindibili esigenze operative del Ministero della difesa nonché per difficoltà connesse ad un diverso utilizzo sono espunti dal decreto 27 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007 e dal decreto 25 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2007 gli immobili indicati nell'allegato *B* al presente decreto. Per effetto di tale espunzione gli immobili riacquistano la propria originaria natura giuridica.

2. In sostituzione degli immobili espunti di cui all'allegato *B* sono inseriti nei decreti 27 febbraio 2007 e 25 luglio 2007 gli immobili indicati nell'allegato *C* al presente decreto. Per effetto di tale inserimento gli immobili entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati anche alle procedure di cui al comma 13-*quater* dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003.

3. A seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore complessivo degli immobili inseriti nel decreto 27 febbraio 2007 e nel decreto 25 luglio 2007 è il seguente:

a) decreto 27 febbraio 2007: 1.000 milioni di euro;

b) decreto 25 luglio 2007: 1.055 milioni di euro, di cui 55 milioni relativi agli oneri necessari alla riallocazione delle funzioni ancora presenti in alcuni immobili, che saranno soddisfatte con le risorse finanziarie che saranno allocate sui fondi in conto capitale ed in conto corrente di cui al comma 13-*ter*.2 del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, così come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tali immobili, pertanto, saranno consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione delle citate funzioni.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
RESCE

Il direttore dell'Agenzia del demanio
PRATO

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 2, foglio n. 165

ALLEGATO A - DECRETO 23 DICEMBRE 2008

Progr.	Denominaz.	Regione	Provincia	Comune
1	Poligono TSN	Campania	Avellino	Ariano Irpino
2	Ex Arsenale (aliquota residuale)	Campania	Napoli	Napoli
3	Ex Cava Regia	Campania	Napoli	Pozzuoli
4	Area addestrativa "Tre Poggioli" (aliquota emiliana)	Emilia-Romagna	Bologna	Monghidoro
5	Raccordo Ferroviario e binario di collegamento (aliquota)	Emilia-Romagna	Piacenza	Piacenza
6	Ex Raccordo Ferroviario S.Genesio	Liguria	La Spezia	Arcola
7	Opera n.78 - Casamatta per Quattro Cannoni Antisbarco	Liguria	Savona	Albenga
8	Palazzina Alloggi Zanchi (aliquota esterna)	Lombardia	Bergamo	Bergamo
9	Ex Ricovero Sergente Rinaudo	Piemonte	Cuneo	Demonte
10	Ex Poligono TSN	Piemonte	Cuneo	Dronero
11	Ex Poligono T.S.N. Di Fossano	Piemonte	Cuneo	Fossano
12	Ex Deposito Munizioni	Piemonte	Cuneo	Robilante
13	Palazzina Ufficiali	Piemonte	Cuneo	Sambuco
14	Casermetta Difensiva	Piemonte	Cuneo	Vinadio
15	Stazione Teleferica d'Arrivo	Piemonte	Cuneo	Vinadio
16	Ex teleferica Bousson - Forte Tama con 3 stazioni e alloggio teleferisti	Piemonte	Torino	Cesana Torinese
17	Sedime Ex Caserma Monfenera	Piemonte	Torino	Lombardore
18	Campo TSN	Piemonte	Torino	Rivarolo Canavese
19	Terreni e fabbricato demaniali Col Del Gallo	Veneto	Belluno	Arsiè
20	Magazzino Genio Militare (già campo di aviazione)	Veneto	Venezia	Venezia
21	Parco Macchine - Eliporto Centro Comando B	Veneto	Verona	Costermano
22	Sito Hawk n.8 - Area Esterna	Veneto	Vicenza	Longare

ALLEGATO B - DECRETO 23 DICEMBRE 2008
ELENCO IMMOBILI DA ESPUNGERE I e II DECRETO

Progr.	Denominaz.	Regione	Provincia	Comune	Decreto	Note
1	"Orti degli Anziani"	Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	I	
2	Caserma Battistini	Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	I	
3	Poligono TSN	Piemonte	Torino	Moncalieri	I	
4	Ex Batteria AA B/506	Puglia	Brindisi	Brindisi	I	
5	1° ROC di Monte Venda (aliquota)	Veneto	Padova	Padova	I	
6	Posto Scatter (aliquota)	Basilicata	Matera	Salandra	II	
7	Deposito Munizioni	Emilia-Romagna	Bologna	Anzola dell'Emilia	II	
8	Magazzino Porto Fluviale	Lazio	Roma	Roma	II	
9	Palazzina Genio	Piemonte	Torino	Cesana Torinese	II	
10	Caserma La Marmora	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
11	Caserma Cesare di Saluzzo	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
12	Caserma Amione (ad esclusione UTT Torino)	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
13	Mardichi (aliquota)	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
14	Caserma De Sonnaz	Piemonte	Torino	Torino	II	presenza funzioni da riallocare
15	Caserma Oddone	Puglia	Foggia	Foggia	II	
16	Zona logistica 13° GRAM	Veneto	Venezia	Concordia Sagittaria	II	presenza funzioni da riallocare
17	Deposito Munizioni Monte Manaor	Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	II	presenza funzioni da riallocare
18	Deposito Munizioni Monte Vento	Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	II	presenza funzioni da riallocare

ALLEGATO C - DECRETO 23 DICEMBRE 2008
ELENCO IMMOBILI A COMPENSAZIONE I e II DECRETO

Progr.	Denominaz.	Regione	Provincia	Comune
1	Caserma Mezzacapo	Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria
2	Stabilimento Pirotecnico (aliquota Castello di Carlo V)	Campania	Caserta	Capua
3	Caserma Pica	Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere
4	Caserma Boscariello	Campania	Napoli	Napoli
5	"Caserma Giavitto" (tranne l'aliquota in uso alla GdF)	Friuli-Venezia Giulia	Udine	Tarcento
6	Ex Forte Moglie e del Giovo	Liguria	Savona	Pontinvrea
7	Poligono TSN	Lombardia	Mantova	Gonzaga
8	Caserma Magenta (aliquota)	Lombardia	Milano	Milano
9	Ex 1° Telegruppo (aliquota attigua alla porzione già dismessa nel II Decreto)	Lombardia	Milano	Peschiera Borromeo
10	Ex Poligono T.S.N. Di Cuneo - Borgo San Giuseppe	Piemonte	Cuneo	Cuneo
11	Caserma Monte Fior	Piemonte	Cuneo	Sambuco
12	Caserma Mathieux	Piemonte	Torino	Perrero
13	Teleposto (ex Batteria Toscano)	Puglia	Taranto	Ginosa
14	Ex Deposito Munizioni Area Addestrativa	Sicilia	Palermo	Lercara Friddi
15	Ex Piazza d'Armi - Deposito Carburanti - Strada d'accesso - Aree Esterne	Veneto	Padova	Padova

09A06241

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Corriere del Mezzogiorno Soc. Coop. a r.l.» in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 4 giugno 2008 del revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Corriere del Mezzogiorno Soc. Coop. a r.l.» con sede in Bari, costituita in data 14 novembre 1990, con atto a rogito del notaio dott.ssa Luigia Pace Scattone di Bari, n. REA BA298405 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Vito Mascolo, nato a Bari il 22 giugno 1961, con studio in Bari, via T. Fiore n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06338

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 2009.

Criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e s.m.i. che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 204 e s.m. e i. con la quale è stata istituita la Commissione di alta vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi n. 910/1986 e n. 211/1992;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166 che all'art. 32:

ha modificato il livello di progettazione da presentare per l'ammissibilità al finanziamento stabilendo che le istanze devono essere corredate dal progetto preliminare dell'intervento piuttosto che dal progetto definitivo;

ha modificato la tempistica di presentazione del successivo livello di progettazione stabilendo che la progettazione definitiva deve essere presentata entro 270 giorni dalla data di approvazione del programma di interventi piuttosto che dopo 240 giorni;

ha stabilito i criteri per il rispetto dei programmi temporali di realizzazione degli interventi e definito la documentazione necessaria a tal fine per consentire il monitoraggio da parte del Ministero;

ha formulato disposizioni per l'erogazione di contributi;

ha stabilito l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla norma medesima;

Considerato che la legge n. 133/2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008, all'art. 63 comma 12, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali, dispone:

l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

che per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni;

che gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 12 della legge medesima e individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento;

che il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 12 della legge medesima;

Visto l'art. 63, comma 13 della medesima legge n. 133/2008;

Considerato che lo stesso comma 13 prevede che:

in fase di prima applicazione per il triennio 2008-2010 le risorse di cui al comma 12 sono ripartite in pari misura tra le finalità previste dal medesimo comma 12;

a decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 12 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale;

Visto il decreto ministeriale n. 125/T del 23 aprile 2008 con cui sono stati individuati i criteri per la ripartizione delle risorse destinate al completamento delle opere in corso di realizzazione e già finanziate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992;

Considerato pertanto che per le finalità di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'ammontare delle risorse attualmente disponibili stanziate dalla suddetta legge n. 133/2008 per il triennio 2008/2010 per il finanziamento di nuovi interventi è pari ad € 141.200.000;

Considerato che per la ripartizione delle suddette risorse occorre tener conto di quanto previsto all'art. 32 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento;

Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali;

Valutato altresì opportuno creare una graduatoria di interventi da ammettere a contributo che sia valida anche per eventuali successivi rifinanziamenti al fine di semplificare le procedure istruttorie per l'utilizzo immediato delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008 destinate alle finalità di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento i soggetti indicati come beneficiari all'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 211/1992.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale del trasporto pubblico locale, entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto dirigenziale con il quale è indicata la documentazione istruttoria da produrre a corredo dell'istanza medesima.

Considerata la limitatezza delle risorse disponibili, nel caso in cui il costo dell'intervento oggetto di finanziamento superi l'ammontare di M€ 100, esso deve prevedere almeno un lotto funzionale prioritario di importo non superiore al suddetto valore.

Qualora l'intervento interessi diversi enti locali gli stessi, con apposito accordo di programma, devono individuare l'ente locale cui è delegata la gestione del rapporto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'istanza per l'assegnazione e l'erogazione del contributo.

Art. 3.

Settori di intervento

Le istanze di cui agli articoli precedenti devono riguardare le seguenti tipologie di sistema:

sistemi di trasporto a guida vincolata, così come previsto all'art. 1, comma 1, della legge n. 211/1992 e successive modificazioni di cui all'art. 10 della legge n. 30/1998;

sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune;

sistemi urbani di connessione quali ascensori, scale mobili, tappeti mobili, così come integrato dall'art. 50, comma 1, della legge n. 448/1998.

Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato alla esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.

Art. 4.

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 63, comma 12, della legge n. 133/2008 per il triennio 2008/2010 per il finanziamento dei nuovi interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa ammontano € 141.200.000.

Il contributo statale può essere concesso nella misura massima del 60% del costo dell'intervento.

Art. 5.

Pareri regionali sulla priorità d'intervento

I soggetti proponenti devono presentare alle rispettive regioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto dirigenziale di cui all'art. 2, una documentazione preliminare

dell'intervento che intendono proporre, ciò affinché ciascuna amministrazione regionale possa nei successivi 40 giorni esprimere delle priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza.

Ove il soggetto proponente non rispettasse tale obbligo, la presentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'istanza di finanziamento viene considerata non esaminabile.

Ove una regione non si esprimesse in merito a quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta le proposte anche in assenza di tale provvedimento.

Art. 6.

Procedura di assegnazione delle risorse

Ai fini della valutazione delle istanze presentate e della definizione del piano di riparto delle risorse, le istanze di cui all'art. 2 sono sottoposte alla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 3 della legge n. 204/1995 che entro 90 giorni deve completare la propria istruttoria presentando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la graduatoria di merito.

La Commissione di alta vigilanza definisce le modalità di valutazione degli interventi, oggetto di finanziamento, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al C.I.P.E. il conseguente piano di riparto delle risorse per la successiva approvazione.

Art. 7.

Criteri di valutazione dei progetti

Ai fini dell'ammissibilità, tutte le istanze pervenute vengono esaminate in via preliminare in ragione della rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di mobilità dell'area interessata ed alla completezza della documentazione progettuale nei termini fissati dalla normativa vigente.

Le istanze che hanno superato tale preliminare giudizio di ammissibilità sono valutate, ai fini della predisposizione di una graduatoria utile per l'accesso ai contributi, in relazione ai seguenti aspetti:

1) inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti del territorio interessato con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione (interconnessioni, effetto rete, ecc.), coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale;

2) benefici dell'intervento in materia di riequilibrio tra trasporto privato e trasporto pubblico e in ogni caso effetti misurabili sull'utilizzo globale del trasporto pubblico; valutazione della qualità e attendibilità dell'analisi presentata;

3) effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2, riduzione dell'incidentalità, riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico; valutazione della qualità e attendibilità dell'analisi presentata;

4) dimostrazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento; valutazione della qualità della progettazione;

5) attendibilità e coerenza dei tempi previsti per le varie fasi di attuazione del programma (progettazioni, approvazioni, appalto dei lavori, esecuzione dell'opera), attribuendo nella valutazione maggior peso agli interventi per i quali risulta più avanzato lo stato della progettazione e il successivo *iter* di approvazione;

6) attendibilità del piano economico-finanziario nel quale siano esplicitate le quote di finanziamento non statale, le loro fonti e gli impegni dai quali esse derivano, anche con riferimento alla copertura dei futuri costi del servizio da attivare; valutazione del rapporto (min. 0,35) tra ricavi tariffari e costi del servizio al netto del costo di gestione dell'infrastruttura;

7) validità del sistema proposto in termini di analisi costi/benefici;

8) dimostrazione dell'efficienza, efficacia e qualità dei servizi di trasporto erogati con l'attivazione dell'esercizio del sistema proposto.

Art. 8.

Attestazioni da parte del soggetto proponente

All'istanza di finanziamento di cui all'art. 2 deve essere allegata idonea documentazione volta ad attestare l'impegno al cofinanziamento e l'impegno alla copertura delle spese di esercizio secondo quanto previsto nel piano economico finanziario allegato all'istanza medesima.

Art. 9.

Ulteriori disposizioni

Le graduatorie che vengono disposte per l'ammissibilità ai finanziamenti restano valide per eventuali successivi rifinanziamenti, qualora gli interventi proposti mantengano la loro validità in termini trasportistici, economici e temporali; tale validità viene verificata periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qualora l'intervento proposto comprenda parcheggi di interscambio per i quali si richieda il finanziamento, questi ultimi devono rappresentare, sia in termini tecnici che economici una quota marginale rispetto all'intervento globale.

Art. 10.

Erogazione dei contributi

La modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è effettuata nel rispetto del disposto dell'art. 32, comma 4 della legge n. 166/2002, previa stipula di apposita convenzione stipulata tra i medesimi soggetti ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

Revoca dei finanziamenti

Il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento proposto, esposti nell'istanza di cui all'art. 2 dai soggetti richiedenti, potrà comportare, previa valutazione della Commissione di alta vigilanza, la revoca dei finanziamenti e la successiva assegnazione ad altri soggetti ammessi in graduatoria.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336

09A06208

DECRETO 11 maggio 2009.

Individuazione delle specifiche tecniche per l'attuazione del decreto n. 99 del 16 febbraio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Vista la legge n. 211 del 26 febbraio 1992 e s.m.i. che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali nei centri urbani;

Vista la legge n. 204 del 30 maggio 1995 e s.m.i. con la quale è stata istituita la Commissione di Alta Vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi n. 910/86 e 211/92;

Vista la legge n. 166 del 1° agosto 2002 che all'art. 32:

ha modificato il livello di progettazione da presentare per l'ammissibilità al finanziamento stabilendo che le istanze devono essere corredate del progetto preliminare dell'intervento piuttosto che del progetto definitivo;

ha modificato la tempistica di presentazione del successivo livello di progettazione stabilendo che la progettazione definitiva deve essere presentata entro 270 giorni dalla data di approvazione del programma di interventi piuttosto che dopo 240 giorni;

ha stabilito i criteri per il rispetto dei programmi temporali di realizzazione degli interventi e definito la documentazione necessaria a tal fine per consentire il monitoraggio da parte del Ministero;

ha formulato disposizioni per l'erogazione di contributi;

ha stabilito l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla norma medesima;

Considerato che la legge n. 133/08 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 che all'art. 63 comma 12, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali, dispone:

l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

che per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni;

che gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, con le risorse di cui al comma 12 della legge medesima e individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20%;

che il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 12 della legge medesima;

Visto il comma 13 dell'art. 63 della medesima legge n. 133/2008;

Considerato che lo stesso comma 13 prevede che:

in fase di prima applicazione per il triennio 2008-2010 le risorse di cui al comma 12 sono ripartite in pari misura tra le finalità previste dal medesimo comma 12;

a decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 12 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 99 del 16 febbraio 2009, con il quale sono state impartite direttive in merito all'allocazione delle risorse di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 63 della legge n. 133/2008;

Visto che l'art. 2 del suddetto decreto prevede che le istanze per la richiesta di finanziamento devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - direzione generale del trasporto pubblico locale - entro 120 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto dirigenziale con il quale è indicata la documentazione istruttoria da produrre a corredo dell'istanza medesima;

Ritenuto, pertanto, necessario indicare la suddetta documentazione istruttoria;

Decreta:

Art. 1.

Redazione e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze per la richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 99 del 16 febbraio 2009 devono essere corredate:

a) delle delibere degli organi consiliari deputati ad esprimere la volontà dell'ente richiedente;

b) del provvedimento finale della Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e di altri pareri e approvazioni già acquisiti all'atto della presentazione delle istanze;

c) del progetto preliminare redatto in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

d) dell'analisi di coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione adottati o in via di adozione, nonché della coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti; a tale analisi dovrà essere allegato il piano urbano della mobilità (PUM), qualora adottato, e il piano urbano del traffico (PUT);

e) dello studio di valutazione di impatto ambientale;

f) dell'analisi della mobilità nell'area interessata dall'intervento proposto con conseguenti previsioni di traffico sull'impianto oggetto dell'istanza; tale analisi deve comprendere:

esame socio-economico dal quale si evincano:

le caratteristiche geografiche;

il quadro economico della zona e le attività nei vari settori;

il quadro demografico con i potenziali utenti;

studio della mobilità, dal quale si rilevino:

caratteristiche generali della mobilità desunte da rilevazioni e indagini di campo ovvero da stime ragionate complete della indicazione dell'indice di mobilità numero viaggi giorno/abitante), della ripartizione modale fra mezzo pubblico e privato, della distanza media dei viaggi in area urbana;

quantità di passeggeri e passeggeri per chilometro trasportati attualmente sui mezzi di trasporto pubblico;

quantità dell'offerta attuale di trasporto pubblico (tipologia ed estensione della rete, posti per chilometro offerti);

previsioni di traffico servito dall'impianto con indicazioni dei passeggeri per chilometro distribuiti negli anni corrispondenti al periodo preso in considerazione nel piano finanziario di cui al successivo punto l.;

g) analisi costo/chilometro di realizzazione dell'impianto;

h) specifica dei tempi previsti per le varie fasi progettuali, per l'acquisizione di pareri, nulla osta e approvazioni, per l'acquisizione delle aree, per le procedure di gara e l'affidamento dei lavori, per la realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile;

i) indicazione del contributo statale richiesto sulle risorse oggetto di riparto e della quota di cofinanziamento reperita su risorse pubbliche e/o private, da comprovare con una esauriente documentazione circa il soggetto finanziatore, lo stato attuale della consistenza e i tempi necessari per la disponibilità dell'intero cofinanziamento nonchè attraverso dichiarazioni di impegno da parte dei soggetti finanziatori stessi;

j) dichiarazione circa la recuperabilità o meno dell'IVA da parte del soggetto beneficiario ovvero dell'eventuale soggetto attuatore; qualora tale dichiarazione non dovesse essere fornita l'importo per IVA non verrà ammesso a contributo;

k) stima dei prodotti di gestione, con esplicitazione della quota prodotti del traffico corredata dallo studio delle tariffe allo scopo previste, e stima dei costi di esercizio e manutenzione;

l) piano finanziario aggiornato in funzione dei contenuti di cui ai precedenti punti i. e k.;

m) analisi benefici-costi;

n) relazione sui servizi di trasporto erogati con la messa in esercizio del sistema proposto in termini di efficienza, efficacia e qualità degli stessi nell'ambito della mobilità pubblica con riferimento anche alla tutela ambientale;

o) scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico economiche dell'intervento proposto secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto.

Roma, 11 maggio 2009

Il direttore generale: FUMERO

ALLEGATO 1

L. 211/92: SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA	
Soggetto proponente	
Intervento per cui viene richiesto il finanziamento	
Regione	
Comune/i interessato/i dall'intervento	
Accordo di programma di cui all'art. 2 del D.M. n. 99 del 16/02/2009	
Conferenza di Servizi (eventuale)	
Strumenti di pianificazione e strumenti urbanistici che prevedono la realizzazione dell'intervento proposto	

A - CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE DEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA		
Estensione	N. Comuni e/o N. Quartieri	Superficie
Popolazione		
Attività prevalenti	Tipo attività	N. addetti

B - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MOBILITA' NEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA			
N. viaggi / giorno / abitante			
N. viaggi giornalieri			
N. viaggi ora di punta			
Ripartizione modale	Mezzo privato %	Mezzo pubblico %	Altro%
Distanza media di viaggio			

C - SITUAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO ATTUALE NEL BACINO DI INFLUENZA DELLA LINEA				
Passeggeri / anno				
Passeggeri Km / anno				
Offerta di trasporto	Tipo di sistema	Km linea	Vetture Km	Posti offerti Km

D - GENERALITA' SULL'INTERVENTO PROPOSTO			
Tipo di sistema adottato			
Opera nuova o tratta di prolungamento/completamento			
Lunghezza opera (km)			
Lunghezza opera/tratta funzionale per la quale è richiesto il finanziamento (km)			
Lunghezza lotto funzionale prioritario (qualora l'intervento superi il costo di M€ 100))			
D1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL TRACCIATO			
		Lunghezza	N. stazioni
Tratte in galleria	profonda		
	superficiale		
Tratte in viadotto			
Tratte a raso			
Tratte in rilevato / trincea			
n° stazioni/fermate			
Lunghezza stazioni			
Pendenza max. in linea			
Raggio min. in linea			
N. intersezioni a raso			
D2 - MATERIALE ROTABILE			
Materiale rotabile	n. veicoli		
	composizione		

E - PREVISIONI DI TRAFFICO PER IL SISTEMA PROPOSTO		
Domanda annuale		
Domanda giornaliera		
Domanda ora di punta (per direzione - tratta max carico)		
Potenzialità sistema pass / h / direzione		
Passeggeri Km / Km di linea (rif.to annuo)		
Cadenzamento	ora di punta	
	morbida	

F - INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI TRASPORTO ESISTENTI

G - TEMPI PREVISTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'OPERA (gg)	

H - COSTO INTERVENTO DA FINANZIARE			
		Costo in M€	% costo totale
Opere civili			
Impianti e attrezzature			
Materiale rotabile			
Spese tecniche (progettazione, D.L., collaudi)			
Espropri			
Altri oneri			
Costo totale			
IVA (*)	10% (su lavori)		
	20% (altri oneri)		
Totale compreso IVA			
Costo Totale / km			

(*) riferimento punto j. dell'art. 1 del D.D.

I - ANALISI ECONOMICA	
V.A.N.	
S.R.I.E.	
Tasso di sconto	

L - FONTI FINANZIARIE				
	Ente finanziatore		Ammontare cofinanz (M€).	
	Pubblico	Privato	Pubblico	Privato
Cofinanziamento				
	Totale cofinanziamento			
Finanziamento richiesto	Ammontare (M€)		% su costo totale	

N.B. Le parti D1 - D2 - E - F- G - H - L devono essere compilate sia per la tratta funzionale per cui è richiesto il finanziamento sia per l'eventuale lotto prioritario

09A06224

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela vini Montefalco per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e la DOC «Montefalco».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1992 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montefalco Sagrantino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 66293 del 2 dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini Montefalco l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Montefalco Sagrantino»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 66286 del 1° dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini Montefalco l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Montefalco»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2007;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini Montefalco, prot. n. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio tutela vini Montefalco sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 marzo 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini Montefalco e il parere favorevole espresso dalla regione Umbria sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario discussi nella citata riunione del 20 marzo 2009, come da nota prot. n. 57554 dell'8 aprile 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini Montefalco istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Montefalco con sede in Montefalco (Perugia), Piazza del Comune, 16, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per la DOC «Montefalco», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini Montefalco autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla competente regione Umbria, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06120

DECRETO 15 maggio 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il Reg. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini della Valtellina, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2009;

Vista la successiva istanza presentata dal Consorzio di tutela Vini della Valtellina, intesa ad integrare l'art. 5 del disciplinare di produzione con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alla suddetta istanza;

Visto il parere espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini nella riunione del 6 giugno 2009 relativamente alla integrazione dell'art. 5 del disciplinare con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», in conformità alla citata regolamentazione comunitaria;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», in conformità ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», approvato con Decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2009, i vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO ANCELLOTTA	C077	X	012	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO BARBERA	C077	X	019	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO BIANCO	C077	X	888	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO BIANCO FRIZZANTE	C077	X	888	1	X	X	F	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO CABERNET SAUVIGNON	C077	X	043	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO CHARDONNAY	C077	X	298	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO CHIAVENNASCA (vinif. in bianco)	C077	X	160	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO CORVINA	C077	X	070	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO FORTANA	C077	X	084	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO INCROCIO TERZI	C077	X	110	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO KERNER	C077	X	305	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO LAGREIN	C077	X	112	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO MANZONI BIANCO	C077	X	299	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO MARZEMINO	C077	X	144	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO MERLOT	C077	X	146	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO MEUNIER	C077	X	302	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO MOSCATO ROSA	C077	X	156	3	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO MULLER THURGAU	C077	X	158	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO NEBBIOLO	C077	X	160	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO PASSITO	C077	X	888	1	D	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO PIGNOLA	C077	X	191	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO PIGNOLA (vinif. Bianco)	C077	X	191	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO PINOT BIANCO	C077	X	193	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO PINOT GRIGIO	C077	X	194	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO PINOT NERO	C077	X	195	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO REBO	C077	X	301	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO RIESLING	C077	X	210	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO ROSATO	C077	X	999	3	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO ROSATO FRIZZANTE	C077	X	999	3	X	X	F	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO ROSSO	C077	X	999	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO ROSSO NOVELLO	C077	X	999	2	C	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO ROSSOLA NERA	C077	X	215	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO ROSSOLA NERA (vinif.bianco)	C077	X	215	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO SAUVIGNON	C077	X	221	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO SYRAH	C077	X	231	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO TEROLDEGO	C077	X	232	2	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO TRAMINER AROMATICO	C077	X	238	3	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO VELTLINER	C077	X	250	1	X	X	E	0	X
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO VENDEMMIA TARDIVA	C077	X	888	1	F	X	E	0	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO»

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

passiti;

da vendemmia tardiva.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Sondrio.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio, fino a un massimo del 15%.

La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è consentita esclusivamente quando il vino ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» abbia colore analogo al vitigno di provenienza.

Per i soli vitigni «Chiavennasca», «Rossola» e «Pignola», esclusivamente per la tipologia «bianco» secco tranquillo, è autorizzata l'indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia fra il colore del vino e quello del vitigno.

L'indicazione del nome del vitigno «Nebbiolo», del quale fa parte il fenotipo «Chiavennasca» (sinonimo del medesimo), non può però in nessun caso essere utilizzata nella presentazione di un vino bianco.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve essere superiore a tonnellate 14; tale limite è già comprensivo dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1 comma 1.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,00 % Vol per i vini bianchi, rossi e rosati;

11,00 % Vol per i vini passiti;

13,00 % Vol per i vini da vendemmia tardiva.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

La tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva deve essere ottenuta previa raccolta ritardata con appassimento in pianta.

Sia la detenzione in fruttaio che l'appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi competenti.

Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andrà denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti.

Per le tipologie «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva non è consentita alcuna pratica di arricchimento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Sondrio.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per le tipologie: bianco, rosso e rosato.

Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 40%.

Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 60%.

Art. 6.

I vini «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva:

dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia;

dovranno sempre riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

dovranno essere confezionati sempre in bottiglie di vetro di forma «bordolese», «borgognotta» o «renana» e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri.

Art. 7.

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», anche con la specificazione di vitigno, all'atto della immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,50 Vol %;

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,50 Vol %;

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,50 Vol %;

«Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11,00 Vol%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva 13,00%Vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore a 11,00 % Vol;

«Terrazze Retiche di Sondrio» passito 16,00% Vol, titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore al 12,00%Vol; zuccheri residui non inferiori a 45 g/l.

Art. 8.

All'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli Albi dei Vigneti a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A06123

DECRETO 15 maggio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 26 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2006 con il quale il laboratorio Agenzia delle Dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61/a è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 aprile 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle Dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61/a, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Metanolo, Sostanze volatili: Acetaldeide, Acetale, Propan-1-olo, 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo, 3-metilbutan-1-olo, Butan-1-olo, Butan-2-olo, Acetato d'etile	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I, met. C
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, met. 5.2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 + allegato 4-*bis* + Reg. CE 355/2005 allegato 4-B

09A06226

DECRETO 20 maggio 2009.

Individuazione dell'organismo di controllo denominato «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 48 del regolamento CE n. 479/2008.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto l'art. 2 comma 2 punto 5 e l'art. 5 del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la nota prot. n. 1/09 del 12 febbraio 2009 presentata da parte dell'organismo di controllo «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» con sede in Roma, Via Piave, 24 relativa alla richiesta di valutazione della conformità alla norma UNI CEI/EN 45011:99 ed al rilascio dell'autorizzazione in via generale al controllo sui vini a indicazione geografica;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo Valoritalia s.r.l.;

Considerato che la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008 e la conformità di cui alla norma EN 45011 sono stati valutati dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Vista l'informativa sullo schema per il riconoscimento degli organismi di controllo nel settore delle produzioni vitivinicole a D.O. in applicazione del regolamento CE 479/2008, presentata al Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura in data 14 maggio 2009, e la presa d'atto della medesima da parte dello stesso Comitato;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'individuazione dell'organismo di controllo denominato Valoritalia s.r.l. come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo denominato Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. con sede in Roma, Via Piave, 24, di seguito denominato Organismo di controllo, risulta conforme alla norma EN 45011 pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

L'ispettore generale capo: SERINO

09A06225

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 febbraio 2009.

Adeguamento della legge n. 713/1986, alla direttiva 2006/81/CE, in materia di produzione e vendita di cosmetici.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995 recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge n. 713 del 1986 relativo al procedimento di non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;

Visto l'allegato VII, della legge n. 713 del 1986, recante le modalità di attribuzione del numero di registrazione di cui all'art. 8-*bis*, comma 3;

Visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L236 del 23 settembre 2003, che ha modificato l'allegato II della direttiva 98/17/CE;

Vista la direttiva 2006/81/CE della commissione del 23 ottobre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L362 del 20 dicembre 2006;

Ritenuto necessario provvedere all'adeguamento dell'allegato VII, della legge n. 713 del 1986 in conformità ai citati provvedimenti di modifica della direttiva 95/17/CE;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, recante delega di attribuzioni del sig. Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato VII, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, è sostituito come indicato nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
Fazio

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 247

ALLEGATO *A*

L'Allegato VII della Legge n. 713 del 1986 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VII
Modalità di attribuzione del numero di registrazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3.

1. *Il numero di registrazione di cui all'articolo 8-bis, comma 3, comprende sette cifre: le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza, le due seguenti al codice attribuito a ciascuno stato membro, in conformità con il seguente punto 2, le tre ultime sono attribuite all'autorità competente.*
2. *Sono attribuiti a ciascuno Stato membro i seguenti codici:*

01	*Francia*
02	*Belgio*
03	*Paesi Bassi*
04	*Germania*
05	*Italia*
06	*Regno Unito*
07	*Irlanda*
08	*Danimarca*
09	*Lussemburgo*
10	*Grecia*
11	*Spagna*
12	*Portogallo*
13	*Finlandia*
14	*Austria*
15	*Svezia*
16	*Repubblica ceca*
17	*Estonia*
18	*Cipro*
19	*Lettonia*
20	*Lituania*
21	*Ungheria*
22	*Malta*
23	*Polonia*
24	*Slovenia*
25	*Slovacchia*
26	*Bulgaria*
27	*Romania"*

09A06222

ORDINANZA 26 maggio 2009.

Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che le attuali condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi necessari per prevenire gravi danni alla salute alle categorie più esposte e, in particolare, alle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, sociali ed economiche;

Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un incremento del tasso di mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, nonché sulla offerta per tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;

Ravvisata la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulla sensibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;

Considerata la necessità di monitorare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi di intervento;

Ritenuto necessario che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalità di pubblica utilità, gli elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, sottraendo tali informazioni al preventivo loro consenso per l'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;

Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *b)* del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;

Tenuto conto che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;

Considerato che a tal fine si rende indispensabile intervenire con immediatezza allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari dei suddetti interventi;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati,

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilità» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono ai servizi sanitari regionali e alle aziende sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, aggiornati alla data del 1° aprile, nonché i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione.

2. I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili alle persone a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti più suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali.

3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 ottobre 2009.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

p. *il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
FAZIO

09A06355

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2009.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS. (Deliberazione n. 261/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 14 maggio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicato nel testo coordinato con la legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 2006;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui alla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 133/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente ai «Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2008;

Vista la delibera n. 351/08/CONS di «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia» del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008, che ha sospeso per novanta giorni i termini del procedimento avviato con la delibera n. 626/07/CONS;

Vista la delibera n. 542/08/CONS recante «Procedimento di valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 da Telecom Italia di cui alla delibera 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008 che ha prorogato di novanta giorni il termine di sospensione stabilito nella delibera n. 351/08/CONS;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Considerato che alla luce delle analisi di congruenza ed omogeneità, svolte dagli Uffici, di tutte le informazioni fornite da alcuni operatori, è emerso che alcune informazioni non sono risultate pienamente coerenti con l'obiettivo della rilevazione;

Considerato, di conseguenza, che è stato necessario richiedere ad alcuni operatori di integrare le informazioni precedentemente fornite;

Considerata, quindi, la necessità di esaminare più approfonditamente le informazioni economiche ricevute, ed in particolare quelle aventi carattere integrativo e di aggiornamento, così da condurre una compiuta valutazione delle dinamiche di mercato e concorrenziali;

Rilevato che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di centoventi giorni del termine fissato dalla delibera n. 133/08/CONS, fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'art. 1, comma 4, di tale delibera;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 133/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2008, fissato in centottanta giorni, è prorogato di centoventi giorni.

2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'art. 1, comma 4, della delibera n. 133/08/CONS.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 133/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 14 maggio 2009

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

09A06207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 11 maggio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Rosa Segreto Annigoni, Console onorario di Burkina Faso a Firenze.

09A06127

MINISTERO DELL'INTERNO

258° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10. C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003 (serie generale), n. 26/2004 (serie generale), n. 63/2004 (suppl. ord.), n. 95/2004, n. 135/2004 (suppl. ord.), n. 175/2004 (suppl. ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n. 229/2004 (suppl. ord.), n. 262/2004, n. 304/2004 (suppl. ord.), n. 46/2005 (suppl. ord.), n. 114/2005, n. 172/2005 (suppl. ord.), 172/2005 (suppl. ord.), 198/2005 (suppl. ord.), 240/2005 (suppl. ord.), 278/2005 (suppl. ord.), n. 63/2006, n. 201/2006, n. 203/2006 (suppl. ord.), n. 227/2006 (suppl. ord.), n. 11/2007 (suppl. ord.), n. 50/2007 (suppl. ord.), n. 110/2007 (suppl. ord.), n. 118/2007 (suppl. ord.), n. 134/2007 (suppl. ord.), n. 195/2007 (suppl. ord.), n. 223/2007 (suppl. ord.), n. 269/2007 (suppl. ord.), n. 282/2007 (suppl. ord.), n. 71/2008 (suppl. ord.), n. 140/2008 (suppl. ord.), n. 182/2008 (suppl. ord.), n. 241/2008 (serie generale), n. 276/2008 (suppl. ord.), n. 23/2009 (serie generale) e n. 51/2009 (serie generale) l'allegato con i modelli recanti l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

ALLEGATO

N. **17744** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.654/C/08 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Forlìoro**

Modello: **Alpa Arms 5 Diamondback**

Calibro: **mm 7 Winchester Short Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1120**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fossi Alberto Titolare della ditta Forlìoro s.n.c. - di Landi - Fossi & C.**

Note: *Su alcuni componenti dell'arma, oltre al marchio "Forlìoro", possono apparire i seguenti marchi relativi ai produttori originali degli stessi: "Nesika" oppure "SPF LLC", "WYLIE", "TX".*

N. **17745** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.654/C/08 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Forlìoro**

Modello: **Alpa Arms K4**

Calibro: **mm 6,5-284 Norma**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1120**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fossi Alberto Titolare della ditta Forlìoro s.n.c. - di Landi - Fossi & C.**

Note: *Su alcuni componenti dell'arma, oltre al marchio "Forlìoro", possono apparire i seguenti marchi relativi ai produttori originali degli stessi: "Nesika" oppure "SPF LLC", "WYLIE", "TX".*

N. **17746** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.654/C/08 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Forlìoro**

Modello: **Alpa Arms M1**

Calibro: **.338-378 Weatherby Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762 - con compensatore inamovibile -- mm 812**

Lunghezza arma: **mm 1280**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fossi Alberto Titolare della ditta Forlìoro s.n.c. - di Landi - Fossi & C.**

Note: Su alcuni componenti dell'arma, oltre al marchio "Forlìoro", possono apparire i seguenti marchi relativi ai produttori originali degli stessi: "Nesika" oppure "SPF LLC", "WYLIE", "TX". Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N. **17747** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.654/C/08 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Forlìoro**

Modello: **Alpa Arms 3 Predator**

Calibro: **.300 Winchester Short Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660 - con compensatore inamovibile -- mm 695**

Lunghezza arma: **mm 1160**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fossi Alberto Titolare della ditta Forlìoro s.n.c. - di Landi - Fossi & C.**

Note: Su alcuni componenti dell'arma, oltre al marchio "Forlìoro", possono apparire i seguenti marchi relativi ai produttori originali degli stessi: "Nesika" oppure "SPF LLC", "WYLIE", "TX". Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N. **17748** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.654/C/08 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Forlìoro**

Modello: **Alpa Arms 2 Predator X**

Calibro: **.338 Lapua Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 680 - con compensatore inamovibile -- mm 730**

Lunghezza arma: **mm 1200**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fossi Alberto Titolare della ditta Forlìoro s.n.c. - di Landi - Fossi & C.**

Note: *Su alcuni componenti dell'arma, oltre al marchio "Forlìoro", possono apparire i seguenti marchi relativi ai produttori originali degli stessi: "Nesika" oppure "SPF LLC", "WYLIE", "TX". Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.*

N. **17749** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.654/C/08 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Forlìoro**

Modello: **Alpa Arms 6 Viper**

Calibro: **mm 6 BR Norma**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1120**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fossi Alberto Titolare della ditta Forlìoro s.n.c. - di Landi - Fossi & C.**

Note: *Su alcuni componenti dell'arma, oltre al marchio "Forlìoro", possono apparire i seguenti marchi relativi ai produttori originali degli stessi: "Nesika" oppure "SPF LLC", "WYLIE", "TX".*

N. **17750** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.634/C/06 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Top Gun**

Modello: **GT 900**

Calibro: **.308 Match**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Manfredini Gianfranco contitolare di licenza di fabbricazione armi comuni da sparo della ditta R. Zanotti di Simoni G. & C. s.n.c.**

Note:

N. **17751** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Hall**

Modello: **MFG**

Calibro: **mm 6 PPC**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 560**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare della ditta Armi da competizione di Cicognani Varide**

Note:

N. **17752** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 308-30BR**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1160**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare della ditta Armi da competizione di Cicognani Varide**

Note: *L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. .30 Bench Rest*

N. **17753** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 11/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Kelbly**

Modello: **Stolle Kodiak 308-30BR-S**

Calibro: **.308 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **3** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1160**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Cicognani Varide titolare della ditta Armi da competizione di Cicognani Varide**

Note: *L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. .30 Bench Rest*

N. **17754** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.213/C/07 in data 29/04/2209

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Daystate**

Modello: **Huntsman**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 400**

Lunghezza arma: **mm 965**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 11**

Stato in cui è prodotta: **Inghilterra**

Stato da cui è importata: **Inghilterra**

Presentatore: **Ratti Gianluigi titolare della ditta Armeria Ratti**

Note: *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17755** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile Express**

Denominazione: **Chapuis**

Modello: **Ugex**

Calibro: **mm 9,3 x 74 R**

Numero delle canne: **due - (giustapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1040**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Francia**

Stato da cui è importata: **Francia**

Presentatore: **Tavernier Jean Sebastien importatore dell'arma**

Note:

N. **17756** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile Express**

Denominazione: **Karl Hauptmann**

Modello: **Doppelbuchse**

Calibro: **.375 Flanged Magnum N.E. 3"**

Numero delle canne: **due - (giustapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 630**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Geier Wolfgang importatore dell'arma**

Note:

N. **17757** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2946/C/80 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina Express**

Denominazione: **Blaser**

Modello: **B570/88 Bergstutzen**

Calibro: **.30-06/.222 Remington**

Numero delle canne: **due - (sovrapposte)**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1025**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Cicolini Eduard rappresentante legale della ditta Jawag s.n.c. di Cicolini E. & Co.**

Note:

N. **17758** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.219/C/06 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Browning**

Modello: **1885**

Calibro: **.45-70**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 760**

Lunghezza arma: **mm 1175**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Giappone**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Frigerio Stefano titolare della ditta Armeria Frigerio s.n.c.**

Note:

N. **17759** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.031/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **BCM Europearms s.a.s**

Modello: **Hunter Field**

Calibro: **mm 6 PPC**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 570**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Molina Gianmattia rappresentante legale della ditta BCM Europearms s.a.s.**

Note:

N. **17760** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.031/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **BCM Europearms s.a.s**

Modello: **Hunter Field**

Calibro: **mm 6 PPC**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 610**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Molina Gianmattia rappresentante legale della ditta BCM Europearms s.a.s.**

Note:

N. **17761** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.169/C/96 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Jakob Koschat**

Modello: **70**

Calibro: **mm 6,5 x 65 R**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1110**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Bracci Giovanni titolare della ditta Bracci Giovanni**

Note:

N. **17762** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.169/C/96 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Jakob Koschat**

Modello: **70**

Calibro: **mm 9,3 x 74 R**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1110**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Austria**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Bracci Giovanni titolare della ditta Bracci Giovanni**

Note:

N. **17763** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Mauser - Vaffenfabrik Oberndorf**

Modello: **1893/33 Turco ricondizionato**

Calibro: **mm 8 x 57 IS**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 740**

Lunghezza arma: **mm 1240**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Mininel Walter importatore dell'arma**

Note:

N. **17764** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **Mauser - Vaffenfabrik Oberndorf**

Modello: **1903 Ottomano**

Calibro: **mm 7,65 x 53**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 740**

Lunghezza arma: **mm 1240**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Mininel Walter importatore dell'arma**

Note:

N. **17765** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **D.W.M.**

Modello: **1904 Portoghese**

Calibro: **mm 6,5 x 58**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio**

Lunghezza canna/e: **mm 600**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Mininel Walter importatore dell'arma**

Note:

N. **17766** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.6826/C/85 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **AC Armi Sport**

Modello: **1886 Lever Action**

Calibro: **.45-70**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 661**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Chiappa Silvia rappresentante legale della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. S.n.c.**

Note:

N. **17767** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.6826/C/85 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **AC Armi Sport**

Modello: **1886 Lever Action**

Calibro: **.45-90**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 661**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Chiappa Silvia rappresentante legale della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. S.n.c.**

Note:

N. **17768** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.6826/C/85 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **AC Armi Sport**

Modello: **1886 Lever Action**

Calibro: **.444 Marlin**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 661**

Lunghezza arma: **mm 1140**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Chiappa Silvia rappresentante legale della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. S.n.c.**

Note:

N. **17769** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.30-30 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 558,8**

Lunghezza arma: **mm 909**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.

N. **17770** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.30-30 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660,4**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.

N. **17771** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.357 Maximum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 558,8**

Lunghezza arma: **mm 909**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.

N. **17772** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.357 Maximum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660,4**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17773** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.32-40 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 558,8**

Lunghezza arma: **mm 909**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17774** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.38-55 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 558,8**

Lunghezza arma: **mm 909**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17775** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.45-70 Government**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 558,8**

Lunghezza arma: **mm 909**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17776** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.32-40 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660,4**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17777** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.38-55 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660,4**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17778** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Remington Rolling Block 1871**

Calibro: **.45-70 Government**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 660,4**

Lunghezza arma: **mm 1011**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17779** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot Law Wall**

Calibro: **.32-40 Winchester**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17780** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.25-20 Single Shot**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 711,2**

Lunghezza arma: **mm 1102**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17781** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.25-20 Single Shot**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17782** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.45-90**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 812,8**

Lunghezza arma: **mm 1204**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17783** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.45-110**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 812,8**

Lunghezza arma: **mm 1204**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17784** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1873**

Calibro: **.44 Remington Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 457,2**

Lunghezza arma: **mm 941**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17785** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1873**

Calibro: **.44 Remington Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 482,6**

Lunghezza arma: **mm 976**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17786** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1873**

Calibro: **.44 Remington Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 508**

Lunghezza arma: **mm 992**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.

N. **17787** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1873**

Calibro: **.44 Remington Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 616**

Lunghezza arma: **mm 1100**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.

N. **17788** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1873**

Calibro: **.44 Remington Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **serbatoio tubolare**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1246**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.

N. **17789** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.45-70 U.S. Government**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 812,8**

Lunghezza arma: **mm 1204**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.

N. **17790** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.45-90**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) bigrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17791** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.45-120**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 762**

Lunghezza arma: **mm 1153**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17792** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2653/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **A. Uberti**

Modello: **Winchester 1885 Single Shot High Wall**

Calibro: **.45-120**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 812,8**

Lunghezza arma: **mm 1204**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) monogrillo con stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti S.p.A.**

Note: *Il modella dell'arma potrà assumere nomi commerciali diversi, relativamente al tipo di finiture estetiche, ovvero a motivazioni di marketing.*

N. **17793** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.9103/C/89 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Browning**

Modello: **T Bolt**

Calibro: **.17 HMR**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 558**

Lunghezza arma: **mm 1000**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Giappone**

Stato da cui è importata: **Giappone**

Presentatore: **Bassano Giovanmarco Alberto rappresentante legale della ditta Browning International**

Note: *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17794** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.9103/C/89 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Browning**

Modello: **T Bolt**

Calibro: **.22 Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 558**

Lunghezza arma: **mm 1000**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Giappone**

Stato da cui è importata: **Giappone**

Presentatore: **Bassano Giovanmarco Alberto rappresentante legale della ditta Browning International**

Note: *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17795** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.105/C/04 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Fucile**

Denominazione: **SSD Sport Systeme Dittrich**

Modello: **BD 42**

Calibro: **mm 7,92 x 57 IS (mm 8 Mauser)**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 505 - con freno di bocca -- mm 550**

Lunghezza arma: **mm 945**

Funzionamento: **semiautomatico**

Classe: **C 7**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Rizzo Vito Giancarlo titolare della ditta Armeria Ar.Co. S.r.l.**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17796** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Brugger & Thomet**

Modello: **APR 338**

Calibro: **.338 Lapua Magnum**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 684 - con freno di bocca inamovibile -- mm 716**

Lunghezza arma: **mm 990**

Funzionamento: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 6**

Stato in cui è prodotta: **Svizzera**

Stato da cui è importata: **Svizzera**

Presentatore: **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17797** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.654/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Forlìoro**

Modello: **Alpa Arms Buffalo**

Calibro: **.408 Cheyenne Tactical**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 915 - con freno di bocca inamovibile -- mm 1015**

Lunghezza arma: **mm 1580**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **Italia**

Stato da cui è importata:

Presentatore: **Fossi Alberto Titolare della ditta Forlìoro s.n.c. - di Landi - Fossi & C.**

Note: *Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17798** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Borden Rifles**

Modello: **Rimrock BR**

Calibro: **.30 Bench Rest**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 609,6**

Lunghezza arma: **mm 1079,5**

Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Classe: **C 5**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Palombit Remy importatore dell'arma**

Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17799** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.295/C/08 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Detonics**

Modello: **Scoremaster (mire regolabili)**

Calibro: **.45 HP**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 133**

Lunghezza arma: **mm 229**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Classe: **C 1**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Farina Antonio importatore dell'arma**

Note: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **17800** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.624/C/00 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Kelbly**
Modello: **Stolle-Swindlehurst**
Calibro: **.22 L.R.**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza canna/e: **mm 560**
Lunghezza arma: **mm 1030**
Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**
Classe: **C 1**
Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**
Stato da cui è importata: **U.S.A.**
Presentatore: **Cicognani Varide titolare della ditta Armi da competizione di Cicognani Varide**

Note: *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17801** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Trabzon Gun Industry Corp.**
Modello: **Smartreloader SR 599 T (mire regolabili)**
Calibro: **mm 9 x 21**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e: **mm 110**
Lunghezza arma: **mm 192**
Funzionamento: **semiautomatico singola e doppia azione**
Classe: **C 1**
Stato in cui è prodotta: **Turchia**
Stato da cui è importata: **Turchia**
Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi S.r.l.**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Smartreloader SR575T" o "Smartreloader SR456T". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17802** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Trabzon Gun Industry Corp.**

Modello: **Smartreloader SR 612 Challenge (mire regolabili)**

Calibro: **mm 9 x 21**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **14** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 130 - con compensatore integrato**

Lunghezza arma: **mm 214**

Funzionamento: **semiautomatico singola e doppia azione**

Classe: **C 1**

Stato in cui è prodotta: **Turchia**

Stato da cui è importata: **Turchia**

Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi S.r.l.**

Note: *Il modello dell'arma può essere denominato anche "Smartreloader SR356 Challenge" o "Smartreloader SR550 Challenge". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17803** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.231/C/07 in data 03/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **P.O.F.-U.S.A. Patriot Ordnance Firearms**

Modello: **P415**

Calibro: **.223 Remington**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 409 - con compensatore inamovibile -- mm 452**

Lunghezza arma: **mm 819,1**

Funzionamento: **semiautomatico**

Classe: **C 7**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **U.S.A.**

Presentatore: **Adriano De Rossi titolare della ditta Adriano De Rossi**

Note: *Il caricatore dell'arma, costruito da 10, 20 o 30 colpi e limitato a 5, deve essere esclusivamente del tipo finestrato, ossia ottenuto mediante l'asportazione di una parte laterale al punto in cui l'elevatore deve arrestarsi per contenere 5 cartucce. Per i caricatori in materiale plastico la limitazione dovrà essere eseguita inserendo una piastra in metallo posizionata perpendicolarmente al fondello e fissata con resine epossidiche o polimeriche. Per quelli in metallo la limitazione dovrà essere eseguita saldando due perni in acciaio inox perpendicolarmente al fondello tramite saldatura al TIG, ed il fondello saldato in modo da impedirne l'ispezione. L'arma può essere dotata di calciolo telescopico. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17804** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.025/C/08 in data 06/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Auto Ordnance Corporation**

Modello: **Thompson M1A1**

Calibro: **.45 ACP**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 265**

Lunghezza arma: **mm 810**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Classe: **C 1**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Garzitto Riccardo titolare della ditta Centro Sportivi AL 91 s.r.l.**

Note: L'arma è conforme alle operazioni di demilitarizzazione accertate dalla C.C.C.C.A. ed effettuate dalla ditta Helmut Mathe sita in Worthersee-Suduferstrasse 155 - Maria Worth (Austria) con operazioni delle quali sono stati depositati disegni tecnici presso il Ministero dell'Interno, pertanto sull'arma deve apparire la scritta: "Modificata dalla ditta "Helmut Mathe". L'arma funziona ad otturatore chiuso.

N. **17805** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale
n. 557/PAS-50.025/C/08 in data 06/02/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Auto Ordnance Corporation**

Modello: **Thompson 28 A1**

Calibro: **.45 ACP**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **15** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza canna/e: **mm 260 - con compensatore inamovibile -- mm 310**

Lunghezza arma: **mm 865**

Funzionamento: **semiautomatico singola azione**

Classe: **C 1**

Stato in cui è prodotta: **U.S.A.**

Stato da cui è importata: **Austria**

Presentatore: **Garzitto Riccardo titolare della ditta Centro Sportivi AL 91 s.r.l.**

Note: L'arma è conforme alle operazioni di demilitarizzazione accertate dalla C.C.C.C.A. ed effettuate dalla ditta Helmut Mathe sita in Worthersee-Suduferstrasse 155 - Maria Worth (Austria) con operazioni delle quali sono stati depositati disegni tecnici presso il Ministero dell'Interno, pertanto sull'arma deve apparire la scritta: "Modificata dalla ditta "Helmut Mathe". L'arma funziona ad otturatore chiuso. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

NOTE

Al numero **3596** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Ranch Rifle**" "

Al numero **8480** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SP 1**" "

Al numero **10467** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Rail Gun**" oppure "**Combat Elite**" ".

Ai numeri **14446-15378-15379-15381-15838-15839-17511** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Bar Zenith**" ".

Ai numeri **15153** e **15154** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**X2 Air Ranger**" oppure "**X2 Merlin**" ".

Al numero **15289** è inserita la seguente nota:
"Sulla camera di cartuccia dell'arma compare la lettera "**W**" che identifica la denominazione del fabbricante"

Ai numeri **15614** e **15615** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**MK3 Air Wolf**" ".

Al numero **16607** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Soldier Model**", "**N.E.S. Model**" ".

Al numero **16739** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Confederation Match Model**", "**X.S.M. Model**" ".

Al numero **17627** è inserita la seguente nota:
"L'arma può essere dotata di calciolo telescopico".

Ai numeri **17672 – 17673 - 17674** è inserita la seguente nota:
"Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Defender 2000**" ".

RETTIFICHE

Al numero **5963** dov'è scritto:
Rettifica Denominazione: Fegyvergayar leggasi Denominazione: Fegyvergyar

Al numero **8951** dov'è scritto:
Lunghezza arma: mm 1180 leggasi Lunghezza arma: **mm 1160**

Al numero **15982** dov'è scritto:
Lunghezza canna: mm 610 leggasi Lunghezza canna: **mm 180**

Ai numeri **16567** e **16568** dov'è scritto:
Lunghezza canna: mm 560 leggasi Lunghezza canna: **mm 610**

Al numero **16872** dov'è scritto:
Lunghezza canna: mm 762 leggasi Lunghezza canna: **mm 700**

Al numero **17114** dov'è scritto:
Lunghezza canna: mm 711 leggasi Lunghezza canna: **mm 558**

Al numero **17627** dov'è scritto:
Lunghezza arma: mm 946,15 leggasi Lunghezza arma: **mm 900**

Rifiuti di iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi Comuni

---

VISTA la domanda con la quale il Signor CALDINI Alessio, nato a Roma il 27.09.1987 e residente in Roma, via Giuseppe Sacconi n. 19, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, ai fini della importazione, della *pistola a rotazione singola azione "**MAGNUM RESEARCH**" mod. **BFR** cal. .500 Smith & Wesson Magnum (canna mm 254) – tamburo 5 cartucce*;

SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale, nella seduta dell'11 dicembre 2008, ha espresso parere contrario in ordine alla cennata istanza stante l'esigenza di limitare la circolazione di armi corte che, per le dimensioni, presentano relativamente un esuberante rapporto potenza occultabilità (il calibro proposto nel revolver in esame, il .500 Smith & Wesson Magnum, è in grado di sviluppare, con le munizioni commerciali oggi esistenti, energie che vanno dai 233 ai 357 chilogrammetri, pari ad oltre 7 volte quella sviluppata dal munizionamento ordinario in uso alle Forze di Polizia);

VISTA la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, datata 20.01.09, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato il richiedente circa l'intenzione di non accogliere la richiesta in argomento;

TENUTO CONTO che l'interessato non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90;

VISTI gli articoli 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

D E C R E T A

l'istanza suindicata è, per i suesposti motivi, respinta.

VISTA la domanda con la quale il Signor PARNISARI Bruno, nato a Lesa (NO) il 28.01.1955 ed ivi residente in via Opifici n. 7, rappresentante legale della ditta "PARNISARI ARMS S.R.L.", con sede in Lesa (NO), via Opifici n. 2, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed il riconoscimento della qualifica di arma da tiro per uso sportivo, ai fini dell'importazione, della *Carabina semiautomatica "**SCHWABEN ARMS**" mod. **Parnisari Arms SAR M41 Commando** cal. .308 Winchester (canna mm 320 con compensatore inamovibile mm 353) – caricatore 5 cartucce. L'arma è dotata di calciolo telescopico*;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Unione Italiana Tiro a segno nazionale con lettera n. 09385 del 25.07.2007;

SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale, nella seduta dell'8 ottobre 2008, ha espresso parere contrario in ordine alla cennata istanza atteso che trattasi di armi di evidente derivazione militare per le quali le operazioni di demilitarizzazione apportate non sono state effettuate secondo quanto stabilito dalla circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002, infatti, gli interventi effettuati sui congegni di scatto non sono idonei ad impedire il facile ripristino dei congegni di raffica;

VISTA la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, datata 29.10.08, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato il richiedente circa l'intenzione di non accogliere la richiesta in argomento;

VISTE le controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90 fatte pervenire dalla ditta interessata;

VISTO il parere espresso, in sede di riesame, dalla suddetta Commissione nella seduta del 24 marzo 2009, con il quale si ribadiva che l'arma in argomento, potendo essere ricondotta all'originale funzionamento "*automatico*", non è catalogabile;

VISTI gli articoli 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

VISTA la circolare 20 settembre 2002, n.557/B.50106.D.2002;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 8, punti a) e b) del "Protocollo delle N.U. contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, addizionale alla convenzione delle N.U. contro la criminalità transnazionale organizzata", recepito con la legge n. 146 del 16.3.2006;

D E C R E T A

l'istanza suindicata è, per i suesposti motivi, respinta.

09A06125

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto Giordano Spa», in Bellaria.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione; Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale; Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete; Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari; Prodotti prefabbricati in calcestruzzo - Lastre per solai» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Lastre di gesso rivestito accoppiate con pannelli isolanti termo/acustici - Definizioni, requisiti e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Attrezzatura per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza; Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3: Impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e scale - requisiti; Prodotti di pietra naturale - Marmette modulari - Requisiti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Pannelli isolanti autoportanti con doppia faccia metallica - Prodotti fabbricati in stabilimento - Specifiche; Lastre piane di fibrocemento - Specifiche di prodotto e metodi di prova; Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura; Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti - Requisiti; Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale del prodotto per la famiglia di prodotto «Accessori prefabbricati per coperture - Cupole monolitiche di materiale plastico - Specifica di prodotto e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo; Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili; Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero; Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato; Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso; Parte 6 Asfalto colato; Parte 7 Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale del prodotto per la famiglia di prodotto «Apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Istituto Giordano Spa» - Via Rossini n. 2 - Bellaria (Rimini) è abilitato come organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale del prodotto per la famiglia di prodotto «Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

09A06126

Abilitazione ad attività di certificazione CE secondo la direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Tecno Piemonte Spa»

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Tecno Piemonte Spa» - via C. Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Facciate continue - Norma di prodotto» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Tecno Piemonte Spa» - via C. Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

09A06122

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
C09AA07	BENAZEPRIL	14 UNITÀ 10 MG - USO ORALE 28 UNITÀ 5 MG - USO ORALE
C09AA07	BENAZEPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	14 UNITÀ (10+12,5) MG - USO ORALE
S01EA05	BRIMONIDINA	5 ML 0,2% - USO OFTALMICO
C08CA02	FELODIPINA	14 UNITÀ 10 MG - USO ORALE 28 UNITÀ 5 MG - USO ORALE
C08BA03	LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE	14 UNITÀ (20+12,5) MG - USO ORALE

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
H01CB02	OCTREOTIDE	1 UNITÀ 1 MG - USO PARENTELARE

09A06121

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-126) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.